

Riesame dell'«Ordinamento giuridico-pastorale» dell'istruzione *Erga migrantes caritas Christi*. Tra vecchi e nuovi modelli

Luigi SABBARESE

Sommario: 1. Premessa; 2. Principali novità; 3. Criteri imprescindibili nella pastorale dei migranti; 3.1. Il bene spirituale: diritto dei migranti, dovere dei pastori; 3.2. Migranti e pastorale specifica; 3.3. I laici – autoctoni e migranti – recuperati protagonisti nella pastorale con i migranti; 4. I cappellani/missionari per i migranti; 4.1 Elementi di valutazione della cappellania per i migranti; 4.2 Elementi di valutazione della missio cum cura animarum; 5. Il ministero pastorale del Vescovo in favore dei migranti; 5.1 Fedeli orientali affidati alla cura pastorale dell'Ordinario del luogo o del parroco latino; 5.2 Eparchie orientali in territori latini; 6. Parrocchia e pastorale per i migranti; 7. Le Conferenze episcopali e le strutture gerarchiche cattoliche orientali; 8. Le nuove strutture per la pastorale dei migranti secondo *Erga migrantes caritas Christi*.

I. Premessa

Con l'istruzione *Erga migrantes caritas Christi*¹ [EMCC], l'allora Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e per gli itineranti proponeva un aggiornamento sul fenomeno migratorio con norme²

- 1 Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, istruzione *Erga migrantes caritas Christi*, 3 maggio 2004, in EV 22/2418-2613.
- 2 «L'istruzione sottolinea certamente aspetti nuovi di grande importanza, ma non ne deriva una nuova normativa»: Velasio DE PAOLIS, *L'istruzione Erga migrantes caritas Christi. Aspetti canonici*, in G. BATTISTELLA (a cura di), *La missione viene a noi. In margine all'istruzione Erga migrantes caritas Christi*, Città del Vaticano 2005, 137. La medesima idea ripete l'Autore nel suo *Il codice di diritto canonico e l'istruzione Erga migrantes caritas Christi*, in PONTIFICIO

sulla cura pastorale dei migranti, come realtà distinta da altre categorie della mobilità umana, cui, peraltro, si era già provveduto con precedenti interventi specifici³.

L'«Ordinamento giuridico-pastorale», sintesi normativa dell'intera istruzione, può essere valutato positivamente anzitutto per l'interesse che ha suscitato da parte di studiosi e di operatori pastorali; poi, perché ha risvegliato la necessità di un intervento legislativo della Chiesa in ordine alla regolamentazione del fenomeno della mobilità umana nella sua totalità, evitando in tal modo sia che alcuni settori ricevano leggi specifiche, mentre altri ne rimangono privi, sia che vi si provveda con interventi di diverso valore tra loro. Un tale intervento legislativo, tuttavia, alla luce della recente riforma che ha visto confluire il Pontificio consiglio della pastorale dei migranti e degli itineranti nel nuovo Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale⁴, sembra al momento lontano.

Diversamente dall'istruzione *Nemo est* [NE], EMCC si occupa della parte normativa in una sezione autonoma, che porta il titolo «Ordinamento giuridico-pastorale». Tale scelta, come pure la questione se e fino a che punto si possa riconoscere a EMCC la qualifica di

CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *La sollecitudine della Chiesa verso i migranti. Commenti all'istruzione Erga migrantes caritas Christi (I parte)*, Città del Vaticano 2005, 83-86.

- 3 Si veda, ad esempio, IOANNES PAULUS PP. II, litterae apostolicae motu proprio datae *Stella maris*, de apostolatu maritimo, 31 ianuarii 1997, in AAS 89 (1997), 209-216; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, Orientamenti *La Chiesa ha espresso*, per la pastorale del turismo, 29 giugno 2001, Città del Vaticano 2001.
- 4 Cf. FRANCESCO, lettera apostolica in forma di motu proprio *Humanam progressionem*, con la quale si istituisce il dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, 17 agosto 2016, in *Communicationes* 48 (2016), 317-319
- 5 Cf. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, istruzione *Nemo est*, la cura pastorale dei migranti, 22 agosto 1969, in EV 3/1500-1605.

istruzione, ai sensi del can. 34 del CIC⁶, meriterebbero un approfondimento.

2. Principali novità

L'«Ordinamento giuridico-pastorale», come l'intera istruzione, si rivolge non solo ai fedeli latini, ma anche ai fedeli delle Chiese cattoliche orientali; per questo, in più parti si menzionano i necessari raccordi con la Congregazione per le Chiese orientali.

È la seconda volta, in tempi recenti, che un documento emanato da un dicastero pontificio tiene conto sia della Chiesa latina sia delle Chiese orientali⁷. Questo riferimento anche ai fedeli orientali potrebbe porre interrogativi sulla competenza in materia trattata dall'allora Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti ma che, di per sé, spetta alla Congregazione per le Chiese orientali.

L'attenzione, poi, si estende anche ai fedeli acattolici e ai non cristiani, per cui è necessario procedere d'intesa con i rispettivi Pontifici consigli per l'unità dei cristiani e per il dialogo interreligioso. È questo un aspetto nuovo e positivo, ma che impone da una parte il richiamo al rispetto delle competenze proprie dei Dicasteri che si occupano *ratione materiae seu personarum* di tali ambiti, e dall'altra l'attenzione ad interventi il più possibile congiunti sia sotto il profilo operativo sia sotto il profilo normativo-formale.

Occupi il primo posto la trattazione sui fedeli laici (cap. I), mentre nella precedente istruzione la partecipazione dei laici era collocata all'ultimo capitolo.

6 Circa la qualifica del documento come istruzione, si veda Jesus MIÑAMBRES, "L'ordinamento giuridico-pastorale della missione della Chiesa nei confronti degli emigranti", in *Ius Ecclesiae* 16 (2004), 556.

7 Prima di questo ricordiamo le norme della CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, norme *Potestas Ecclesiae*, per lo scioglimento del matrimonio in favore della fede, 30 aprile 2001, in EV 20/581-640.

Si amplia, così pare, il senso preciso di alcune strutture, quando, ad esempio, alle Conferenze episcopali vengono accostate le rispettive Strutture gerarchiche delle Chiese orientali cattoliche (cap. V).

Con l'istruzione EMCC, l'allora Pontificio consiglio della pastorale dei migranti e degli itineranti si attribuì la facoltà di emanare istruzioni a norma del can. 34 del CIC (art. 22). Tale fatto ripropose la questione circa i soggetti che nella Curia romana hanno potestà di governo. La dottrina⁸ ha sempre sostenuto che, all'interno della Curia romana, godono di potestà esecutiva le Congregazioni, mentre i Pontifici consigli sono organismi di studio e promozione, a meno che non risulti diversamente, come, ad esempio, nel caso del Pontificio consiglio per i laici e di quello per l'unità dei cristiani. Con la norma dell'art. 22 § 2, 2 il Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti si è attribuita una nuova competenza. Oggi tale problematica è superata a motivo della riforma che ha fatto confluire il Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti nel Dicastero per la per il servizio dello sviluppo umano integrale, come già ricordato, e il Pontificio consiglio per i laici nel Dicastero per i laici, la famiglia e la vita⁹.

8 Si veda per tutti Tommaso MAURO, *I consigli: finalità, organizzazione e natura*, in Piero Antonio BONNET-Carlo GULLO (a cura di), *La Curia Romana nella cost. ap. «Pastor Bonus»*, Città del Vaticano 1990, 440. Qualche Autore, però, non ha mancato di sostenere l'estensione dell'esercizio di potestà di governo a tutti i Dicasteri della Curia, quindi anche a tutti i Pontifici consigli; così, ad esempio, Pio Vito PINTO (a cura di), *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, Città del Vaticano 2003, 193-195.

9 Cf. FRANCESCO, lettera apostolica in forma di motu proprio *Sedula Mater*, con la quale si istituisce il dicastero per i laici, la famiglia e la vita, 15 agosto 2016, in *Communicationes* 48 (2016), 320-321.

3. Criteri imprescindibili nella pastorale dei migranti

3.1. *Il bene spirituale: diritto dei migranti, dovere dei pastori*

La premessa dell'«Ordinamento giuridico-pastorale» si apre con una affermazione fondamentale (art. 1 § 1): i migranti, alla pari degli altri fedeli, e in considerazione della loro peculiare situazione di mobilità, non devono essere privati dei beni provenienti specialmente dalla Parola di Dio e dai sacramenti. Per fare ciò, i parroci e i Vescovi devono avere per i migranti la medesima cura pastorale che hanno per i propri fedeli e si deve attivare una responsabile cooperazione tra Chiese di partenza e Chiese di arrivo.

Si riconosce qui a tutti i fedeli il diritto di ricevere i mezzi necessari al perseguimento della santità, specie per ciò che riguarda la predicazione della Parola di Dio e i sacramenti. A tale diritto dei fedeli corrisponde il dovere dei Pastori di soddisfare le esigenze spirituali di quanti sono affidati alla loro cura pastorale¹⁰.

3.2. *Migranti e pastorale specifica*

Dal combinato disposto dei tre paragrafi di cui si compone l'art. 1 dell'Ordinamento in esame, risulta con chiarezza che la Chiesa, nell'adempimento della sua missione, si rivolge alle persone nella loro situazione concreta, e quindi considera le esigenze che per la cura pastorale dei fedeli derivano da tale situazione. In modo particolare tale attenzione si realizza in favore dei migranti, «attese le loro peculiari condizioni di vita» (art. 1 § 1), che richiedono ai Pastori «di estendere

¹⁰ L'art. 1 dell'Ordinamento avrebbe bisogno di qualche precisazione. Ad esempio, nel § 2 dice che i migranti sono canonicamente ascritti alla parrocchia o alla diocesi/eparchia. In realtà l'ascrizione, che si ottiene con il battesimo o con il passaggio ad una Chiesa *sui iuris* diversa da quella di origine, si fa ad una Chiesa, latina o orientale, *sui iuris*. Si nota nel testo la prevalenza del linguaggio del CCEO che parla di ascrizione nel can. 916 § 1, dove però l'ascrizione è chiaramente riferita alla Chiesa *sui iuris*.

ad essi la medesima cura pastorale dovuta ai propri soggetti autoctoni» (art. 1 § 2). Quando, infine, la situazione lo richiede, ad esempio nel caso il numero dei migranti provenienti da una medesima etnia o lingua sia consistente, le Chiese di partenza e di arrivo sono chiamate a collaborare «per facilitare una effettiva e adatta assistenza pastorale» (art. 1 § 3).

La specificità della cura pastorale dovuta ai migranti deriva dalle circostanze in cui vengono a trovarsi; ma non si può prescindere dal principio generale espresso nell'art. 102 della costituzione *Exsul familia* secondo cui va assicurata «la cura spirituale degli stranieri, sia di fissa dimora sia di passaggio, in una forma proporzionata alle loro necessità e non meno efficace di quelle di cui godono gli altri fedeli nella loro diocesi».

La situazione del migrante coinvolge una necessità fondamentale e legittima del fedele, poiché chiama in causa direttamente il suo rapporto con Dio. Il fedele migrante ha il diritto-dovere di attingere ai beni della salvezza senza rinunciare alla propria identità¹¹, e per far questo ha bisogno che il diritto ecclesiale gli assicuri il diverso modo che gli ha di esprimersi nella comunità ecclesiale in cui si è trasferito, nella tensione tra continuità e discontinuità¹².

L'affermazione dell'uguaglianza di tutti i fedeli e del diritto di ogni fedele di accostarsi a Dio secondo la propria umanità e la propria diversità, si manifesta nel diritto-dovere all'accoglienza da parte della Chiesa particolare, la cui attuazione è un'esigenza ineludibile e radicale per una Chiesa che nasce, si modella e cresce in rapporto alla comunione; non meno importante è il diritto-dovere ad un inserimento e ad una partecipazione ecclesiale non discriminanti, per cui far parte

11 Si veda Piero Antonio BONNET, "Il diritto-dovere fondamentale del fedele migrante", in *On the move* 13 (1983), 99.

12 Cf. ID., *Comunione ecclesiale, migranti e diritti fondamentali*, in AA.VV., *Migrazioni e diritto ecclesiale. La pastorale della mobilità umana nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, Padova 1992, 48.

di una Chiesa particolare, che ha in sé la dimensione universale e cattolica, esige come requisito il battesimo; e, infine, per ogni migrante diventa necessario, per rendere sempre più completo e visibile l'inserimento della sua diversità nella continuità della Chiesa particolare, godere del diritto a una cura pastorale specifica¹³.

3.3. *I laici – autoctoni e migranti – recuperati protagonisti nella pastorale con i migranti*

L'«Ordinamento giuridico-pastorale» sembra enfatizzare la posizione dei laici nella cura pastorale dei migranti¹⁴. La struttura sistemática dell'Ordinamento, che colloca i fedeli laici al cap. I (artt. 2-3), lo lascia intendere. Sotto il profilo ecclesiologico, sarebbe stata opportuna una diversa scelta; ad esempio, sulla scia del Vat. II, che tanto ha insistito nella presentazione della Chiesa come popolo di Dio, si poteva dire che tutto il popolo di Dio partecipa alla sollecitudine pastorale per i migranti. Sotto il profilo sistematico, si può ricordare che nella parte III, l'istruzione, quando parla degli operatori, colloca i laici alla fine, cioè dopo aver trattato delle Chiese di partenza e di arrivo, del coordinatore nazionale e dei cappellani, sia chierici sia religiosi. Tra le novità di rilievo di questo capitolo, a parte la discutibile sua collocazione e qualche contenuto non del tutto coerente, perché si passa dalla trattazione dei laici quali agenti di evangelizzazione (art. 2 §§ 1-2; art. 3 § 4) alla considerazione dei migranti in quanto fedeli laici (art. 3 §§ 1-2), vi è da sottolineare la partecipazione dei migranti agli organismi di cooperazione parrocchiali e diocesani o eparchiali e alle associazioni.

Quanto agli organismi di partecipazione, di per sé l'art. 3 § 2 considera tale possibilità dove sono più numerosi i migranti e ne restringe l'applicabilità ai soli consigli pastorali. Non è da escludere la parteci-

13 Cf. *Ibidem*, 49-51.

14 Cf. Luigi SABBARESE, *Laici*, in Graziano BATTISTELLA (a cura di), *Migrazioni. Dizionario socio-pastorale*, Cinisello Balsamo 2010, 564-572.

pazione dei fedeli migranti anche al consiglio per gli affari economici, al sinodo diocesano o all'assemblea eparchiale.

Quanto alla partecipazione ad associazioni, l'«Ordinamento giuridico-pastorale» distingue tra associazioni proprie dei migranti e associazioni locali. Dovrebbe trattarsi in entrambi i casi di associazioni ecclesiali, cioè quelle regolamentate dai cann. 298-329 del CIC e dai cann. 573-583 del CCEO. Si tratta, in definitiva, di una applicazione del più generale diritto di associazione (can. 215 del CIC e can. 18 del CCEO) al caso di fedeli appartenenti alla specifica categoria di migranti. In concreto possono esistere associazioni composte da migranti, quelle che l'Ordinamento chiama "associazioni proprie", oppure associazioni cui i migranti aderiscono, quelle che l'Ordinamento chiama "associazioni locali". Altre precisazioni non sono fornite, né in questa sezione normativa, né nella parte III dell'istruzione EMCC, quando si tratta dei laici, delle associazioni laicali e dei movimenti ecclesiali (nn. 86-88).

4. I cappellani/missionari per i migranti

Il can. 568 del CIC – che non ha un corrispondente nel CCEO – prevede la costituzione di cappellani per coloro che non possono usufruire, per la loro situazione di vita, della cura ordinaria dei parroci, come i migranti, gli esuli, i profughi, i nomadi, i naviganti. È chiaro che il Legislatore offre qui una esemplificazione di categorie di fedeli che rientrano tutte nel più generico fenomeno della mobilità umana, anche se ognuna di esse ha delle peculiari esigenze pastorali, cui ben può rispondere il cappellano, munito di speciali facoltà.

Il cappellano per i migranti¹⁵, cui è affidata o meno la *missio cum cura animarum*, gode di potestà propria e, fatte le debite distinzioni,

15 Rimando qui ai seguenti studi: Velasio DE PAOLIS, *Cappellano dei migranti*, in Graziano BATTISTELLA (a cura di), *Migrazioni. Dizionario socio-pastorale*, 81-86; Luigi SABBARESE, *Il cappellano dei migranti*, in Gabriele BENTOGGIO (a

viene equiparato ad un parroco, in maniera che possa esercitare una ordinata cura pastorale (CIC, can. 566 § 1 e NE, art. 39 § 1; EMCC, art. 7 § 2); la potestà del cappellano è “personale”, cioè viene esercitata solamente nei riguardi dei migranti della lingua o della nazionalità per cui è stata eretta la *missio* e aventi dimora nel territorio, in genere diocesano, della *missio* (NE, art. 39 § 2); la medesima potestà non è esclusiva ma cumulativa con quella del parroco territoriale; pertanto ogni migrante ha piena facoltà di rivolgersi liberamente per la celebrazione dei sacramenti sia al cappellano della sua lingua sia al parroco del luogo dove risiede (NE, art. 39 § 3); al cappellano spettano, *durante munere*, i doveri e i diritti previsti dall'istruzione NE, art. 39 § 4 e dai cann. 564-566 del CIC¹⁶; egli deve, inoltre, compilare i registri parrocchiali (EMCC, art. 7 § 2), accuratamente distinti da quelli dalla parrocchia cui eventualmente la *missio* è annessa; mentre non è tenuto a celebrare la *missa pro populo*.

Il cap. II dell'Ordinamento (artt. 4-11) costituisce il nucleo centrale delle disposizioni normative, atteso che la pastorale dei migranti è portata avanti, per buona parte, attraverso il ministero pastorale dei missionari. Ancora una volta il testo non è esente da qualche problema di competenza. Infatti, non risulta di immediata comprensione come sarà possibile che i cappellani per i migranti di una Chiesa orientale *sui iuris* siano muniti delle facoltà di cui al can. 566 § 1 del CIC, come prescrive l'art. 4 § 1, se il CCEO non ha un canone corrispondente, anzi non conosce affatto la categoria dei cappellani. È certo che il Patriarca o il Vescovo eparchiale possono concedere le medesime facoltà,

cura di), *Sfide alla Chiesa in cammino. Strutture di pastorale migratoria*, Città del Vaticano 2010, 121-130.

- 16 Nelle situazioni di regime concordatario o comunque pattizio in materia matrimoniale, spetta al parroco del luogo di celebrazione del matrimonio trasmettere copia dell'atto di matrimonio, per la debita trascrizione ai fini degli effetti civili, all'ufficiale di stato civile. Inoltre, ha l'obbligo di risiedere nel territorio assegnato alla sua giurisdizione.

ma non in forza del citato canone. Ci si può ancora chiedere come i presbiteri di una Chiesa orientale *sui iuris* possano mettersi a disposizione di servizio della Conferenza episcopale di destinazione, come richiesto dall'art. 5 § 2. Non sembra possa darsi una risposta affermativa, specie nei territori dove esistono strutture gerarchiche orientali.

L'art. 6 § 1 riprende, tra l'altro, quanto già disponeva la precedente istruzione NE, e cioè che i migranti possono appartenere sia alla parrocchia territoriale sia a quella personale. Ma al § 2 del medesimo articolo si introduce una specificazione non necessaria e non del tutto pertinente; risulta, infatti, che il parroco personale gode delle facoltà e degli obblighi dei parroci – e ciò è del tutto inutile dal momento che il Codice latino e orientale trattano allo stesso modo sia il parroco territoriale sia quello personale – e, soprattutto, che al parroco personale è applicabile quanto in essa disposto circa i cappellani dei migranti. Ma se il parroco è il pastore proprio della parrocchia (can. 519 del CIC e can. 281 § 1 del CCEO), e gode *ex officio* di tutte le facoltà richieste per una ordinaria cura pastorale, perché invocare qui le facoltà dei cappellani che sono comunque figure meno stabili di quella parrocchiale?

4.1 Elementi di valutazione della cappellania per i migranti

Presentando la normativa canonica e in essa la sollecitudine della Chiesa per i migranti, l'istruzione EMCC considera il cappellano per i migranti come specifico soggetto pastorale, dopo il Vicario episcopale (n. 24). L'Ordinamento giuridico-pastorale di EMCC tratta dei cappellani negli artt. 4-II e nella parte descrittiva dell'istruzione, ai nn. 75-79.

Tra le strutture pastorali, l'istruzione non indica espressamente la cappellania, ma sembra identificarla *tout-court* con la *missio cum cura animarum* (n. 91). È certa l'identificazione, quando prospetta il caso di una parrocchiale locale, meglio territoriale, con missione etnico-linguistica o rituale e conclude: «Il cappellano qui fa parte dell'équipe della parrocchia» (ivi).

Per l'Ordinamento giuridico-pastorale, poi, esiste una duplice tipologia di cappellani: quelli a cui è stata affidata una *missio cum cura animarum* e quelli a cui non è stata affidata (art. 7 § 2 e art. 8 § 1); a questi ultimi deve essere assegnata una chiesa, non esclusa quella parrocchiale, o un oratorio (art. 8 § 1). Non sono menzionate le cappelle private, i santuari e le rettorie. La prassi è solita costituire una cappellania per i migranti ed annetterla ad una chiesa parrocchiale o rettoriale; mentre più difficile sarebbe destinare un santuario per tale scopo, specie quelli che conoscono grande afflusso di pellegrini, come pure destinare una cappella privata, sia perché ciò non è contemplato nella natura di essa – la cappella privata è destinata ad una o più persone fisiche – sia perché vi sarebbero problemi logistici legati alla capienza delle cappelle, che in genere sono edifici di piccole dimensioni¹⁷.

Quanto ai contenuti di una pastorale specifica bisogna considerare, tra gli altri, alcuni aspetti che si presentano di un certo rilievo. La figura del cappellano continui ad essere particolarmente legata con il patrimonio culturale e di fede dei migranti; quest'aspetto, poi, è collegato a quello dell'integrazione dei migranti. L'integrazione è un processo a lunga scadenza che implica non solo il livello linguistico, ma la considerazione dell'intero assetto assiologico dei migranti, compresi i valori spirituali. Per un'adeguata pastorale, quindi, il cui compito precipuo è di formare l'uomo credente, nell'evangelizzazione e nella promozione, è necessario avere strutture: ma non sempre il cappellano ha una propria chiesa con relative strutture. E quando egli deve condividere le strutture di una parrocchia territoriale o quelle di altra

17 Bisogna qui accennare alle difficoltà sottostanti all'organizzazione di una pastorale dei migranti con un cappellano che appartiene ad una parrocchia territoriale, o con vicario parrocchiale, specie nei casi in cui il cappellano, non avendo una chiesa propria con relative strutture per le diverse attività, deve organizzarsi cercando di armonizzare le esigenze della cappellania con quelle della parrocchia.

chiesa, ciò può comportare limiti e talvolta conflitti. La pastorale con i migranti, poi, è soggetta al rischio della dispersione: i migranti hanno il domicilio in un territorio di molte parrocchie locali. Si tratta di coniugare il criterio della pastorale specifica – «per tutto il tempo che l'utilità lo richieda» – con le esigenze dell'integrazione nella comunità parrocchiale territoriale, e di sapere come e chi deve e/o può stabilire i criteri di valutazione di tale utilità. Unitamente a ciò vi è la questione delle generazioni, a cui è legato il cammino di crescita anche nella fede: essa dipende in larga parte dai valori culturali ereditati dai genitori.

4.2 Elementi di valutazione della missio cum cura animarum

Benché dai documenti risulti abbastanza precisa la configurazione della missione con cura di anime¹⁸, tuttavia non sempre nella pratica sarà facile distinguere la missione con cura di anime da altre strutture come quella della cappellania, con ampi poteri. La missione con cura di anime è, per natura sua, equiparata alla parrocchia e il sacerdote che la regge ha tutti i poteri e le facoltà del parroco, in forza dello stesso diritto. Si tratta, infatti, di poteri ordinari, legati all'ufficio e pertanto indivisibili. Il cappellano invece può avere tutti i poteri di un parroco, ma non in forza del diritto. Se li ha si tratta di poteri delegati, e in ogni caso sempre revocabili e divisibili¹⁹.

Senza dubbio la missione ha obbligato le Chiese di partenza e di arrivo a interrogarsi, non tanto e non solo sulle strategie pastorali, ma sul modello di Chiesa; la questione oggi, a mio parere, prioritaria è capire quale modello di Chiesa è più autenticamente cattolica e

18 Cf. Luigi SABBARESE, *Missione con cura di anime*, Graziano BATTISTELLA (a cura di), *Migrazioni. Dizionario socio-pastorale*, 677-681; Graziano Giovanni TASSELLO, *Missiones cum cura animarum*, in Gabriele BENTOGGIO (a cura di), *Sfide alla Chiesa in cammino. Strutture di pastorale migratoria*, 109-119.

19 Cf. Thomas McCARRICK, "Personal parishes and *Missiones cum cura animarum* in the context of the pastoral care of migrants and people on the move", in *On the move* 54 (1989), 115-146.

quindi come ci presentiamo come Chiesa, quando siamo chiamati ad utilizzare strategie pastorali di accoglienza verso i migranti.

In tal senso la missione con cura d'anime ha svolto un ruolo proprio nella difesa delle diversità, evitando la tentazione pastorale della omologazione; è una struttura più flessibile e per questo adatta non solo per una efficace cura pastorale verso i migranti ma anche come segno e strumento di missionarietà.

In questo ambito non sono mancati aspetti non del tutto positivi che meritano di essere evidenziati. Si pensi al pericolo dell'isolamento per i motivi più o meno comuni anche alle strutture precedentemente esaminate; al distacco del missionario dalla Chiesa di partenza o dai Superiori interni al proprio istituto; alla scarsa conoscenza della lingua locale, con ripercussioni per l'inserimento nella comunità socio-ecclesiale locale.

Oggi ci troviamo in una fase critica, se si pensa che alcune Chiese europee, ad esempio, si stanno orientando verso la chiusura delle missioni con cura d'anime; e non è chiaro se i motivi siano perché si ritiene che ormai le comunità immigrate si siano ben integrate, e quindi il modello pastorale non è più necessario, o se vi siano altre motivazioni.

5. Il ministero pastorale del Vescovo in favore dei migranti

È il titolo del cap. V dell'istruzione EMCC (artt. 16-18), che tratta delle competenze del Vescovo diocesano o eparchiale, ripetendo in pratica quanto già previsto dalla normativa codiciale circa la nomina di Vicari episcopali e dei Sincelli – questi ultimi però nell'art. 16 § 1 non vengono espressamente menzionati –, e circa l'erezione di parrocchie personali e di *missiones cum cura animarum* (art. 16 § 2). Nuova, rispetto alla precedente istruzione, è la previsione del § 3 del medesimo art. 16, cioè l'assistenza spirituale dei migranti di un'altra Chiesa *sui iuris*. Nuovi anche i riferimenti espliciti alla cura spirituale degli acattolici (art. 17 § 1), con la delicata questione sulla *communicatio in sacris*, e la speciale considerazione dei non battezzati (art. 17 § 2).

Accanto all'Ordinario diocesano, possono esistere anche Ordinari preposti alle Chiese particolari personali *ritu fidelium aliave ratione distinctae*, a tenore del can. 372 § 2 del CIC, che prevede la possibilità di provvedere alla erezione di una Chiesa particolare, oltre che in base al criterio territoriale, anche in base al rito o ad altri simili motivi e ciò nel medesimo territorio.

Per quanto riguarda la competenza dell'Ordinario del luogo, già l'istruzione NE aveva sottolineato, forse con maggiore chiarezza e incisività rispetto a EMCC, che nella cura pastorale specifica verso i migranti si distinguono le competenze dell'Ordinario di origine (artt. 25-28) e dell'Ordinario di destinazione (artt. 29-34). Tale distinzione non compare più in maniera così netta negli artt. 16-18 dell'Ordinamento della nuova istruzione.

I Vescovi diocesani o eparchiali dei paesi di partenza, in base ad un giudizio di necessità, costituiscano un ufficio speciale per i migranti presso la Curia, con il compito di trattare gli affari che riguardano i migranti e di sviluppare iniziative sia prima sia dopo la loro partenza (art. 16 § 1). Accanto a ciò è compito dei Vescovi di origine di ammonire i parroci affinché offrano una solida formazione religiosa ai loro fedeli che devono far fronte alle difficoltà connesse con la partenza (art. 18 § 1). Principalmente compete ai Vescovi dei paesi di partenza mettere a disposizione dei sacerdoti diocesani o eparchiali adatti, disposti a lasciare la propria diocesi per inserirsi in un'altra per la cura dei migranti (art. 18 § 2 e 5 § 1).

I Vescovi dei paesi di arrivo, sui quali evidentemente ricade il maggior onere pastorale per i migranti, in base ad un criterio di necessità, sono chiamati a valutare la costituzione di un Vicario episcopale o di un Sincello oppure di uno speciale ufficio di Curia per i migranti (art. 16 § 1). Importante appare l'enfasi posta sulla responsabilità che i Vescovi hanno di offrire l'aiuto spirituale anche a coloro che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica o ai non cristiani (art. 17). Di estrema rilevanza è, poi, il compito dei Vescovi di origine, d'intesa con la Conferenza episcopale o con le rispettive Strutture gerarchiche

delle Chiese orientali cattoliche, di cercare sacerdoti della stessa lingua o nazione dei migranti (art. 18 § 2).

A partire dalla promulgazione del Codice per le Chiese Orientali, è riemersa l'attenzione per una specifica cura pastorale di fedeli migranti orientali, che, trovandosi fuori del proprio domicilio, hanno il diritto di ottenere, per quanto è possibile, strutture pastorali della propria Chiesa *sui iuris*. L'art. 16 § 3 dell'Ordinamento in tal senso recita: «Il Vescovo diocesano o eparchiale provveda, a norma del CIC can. 383 e del CCEO can. 193, anche all'assistenza spirituale dei migranti di un'altra Chiesa *sui iuris*, favorendo l'azione pastorale dei presbiteri del medesimo rito o di altri presbiteri, osservando le pertinenti norme canoniche». Quali strutture pastorali adeguate si possono approntare per quei cattolici orientali che migrano e si stabiliscono in territori dove manca il proprio parroco oppure dove non è costituita una gerarchia orientale propria?²⁰

5.1 *Fedeli orientali affidati alla cura pastorale dell'Ordinario del luogo o del parroco latino*

Tramite il domicilio o il quasi-domicilio, ogni fedele ottiene il proprio Gerarca o Ordinario del luogo e il proprio parroco della Chiesa *sui iuris* alla quale è ascritto (cf. can. 107 § 1 del CIC; can. 916 § 1 del CCEO). Il CCEO regola il caso di orientali senza parroco o Gerarca del luogo della propria Chiesa *sui iuris*, specificando che, a norma del can. 38, «anche se affidati alla cura del Gerarca o del parroco di un'altra Chiesa *sui iuris*, rimangono tuttavia ascritti alla propria Chiesa *sui iuris*».

Il caso, che si può presentare sia nei territori dove è già costituita una gerarchia orientale, sia in quelli dove questa non esiste ancora, viene regolato dal can. 916 §§ 4-5 del CCEO.

20 Cf. Clemente PUJOL, "Condicio fidelis orientalis ritus extra suum territorium", in *Periodica* 73 (1984), 489-504; Marco BROGI, "I cattolici orientali nel *Codex Iuris Canonici*", in *Antonianum* 58 (1983), 218-243; ID., *Il nuovo Codice Orientale ed i latini*, in *Antonianum* 66 (1991), 35-61.

Per i fedeli dimoranti nei territori dove esiste già una gerarchia orientale, entro o fuori dai confini del territorio di una Chiesa orientale *sui iuris*, ma manca in concreto il proprio parroco per una comunità di fedeli orientali in un determinato luogo, il can. 916 § 4 prospetta la possibilità che il loro Vescovo eparchiale designi un parroco di un'altra Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina, se esiste in quel luogo, che si prenda cura di costoro come proprio parroco a tutti gli effetti canonici; ovviamente, ciò deve avvenire col consenso del Vescovo eparchiale orientale o del Vescovo diocesano latino.

Dove non esiste una gerarchia orientale, soprattutto fuori dai confini del territorio di una Chiesa *sui iuris*, il Patriarca è il Vescovo eparchiale proprio per i fedeli di una determinata Chiesa *sui iuris*, entro il territorio di una Chiesa patriarcale e nei luoghi dove non è eretta una eparchia o un esarcato (cf. can. 101 del CCEO). Fuori dai confini del territorio di una Chiesa orientale *sui iuris*, se in un determinato luogo il Vescovo con giurisdizione è unico, Gerarca proprio per i fedeli orientali è il Gerarca del luogo di un'altra Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina.

Gli orientali che hanno domicilio o quasi-domicilio nei territori della Chiesa latina, e non hanno la propria gerarchia, sono semplicemente soggetti all'autorità dell'Ordinario latino, a tutti gli effetti giuridici, ma non automaticamente anche del parroco di quel luogo²¹. Tuttavia, bisogna precisare che i suddetti fedeli orientali, specie quelli ascritti a una Chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore, non sono in senso pieno *subditi* dell'Ordinario latino; sono affidati alla sua cura pastorale, come loro Ordinario²². È da sottolineare l'impegno di tutti i Vescovi latini che hanno sudditi orientali (cf. can. 916 § 5 del CCEO) di prov-

21 Cf. Joseph PRADER, *La Legislazione matrimoniale latina e orientale. Problemi interecclesiali, interconfessionali e interreligiosi*, Roma 1993, 31.

22 Cf. Marco BROGI, *Eparchies and Bishops (cc. 177-310)*, in George NEDUNGATT (a cura di), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of Eastern Churches*, Rome 2002, 232.

vedere in ogni modo alla loro cura pastorale. Il CCEO, nel can. 193 § 1, ispirato dai decreti conciliari CD 23c e OE 4, è esplicito sui doveri dei Pastori di Chiese orientali verso i fedeli di rito diverso; meno esplicito in tal senso il CIC, quando nel can. 383 § 2 raccomanda che il Vescovo diocesano, «se ha nella sua diocesi fedeli di rito diverso, provveda alle loro necessità spirituali [...]». Ma rimane ferma la dichiarazione del decreto conciliare OE 3 sulla pari dignità dei diversi riti nella Chiesa.

5.2 Eparchie orientali in territori latini

Il criterio ecclesiologico della giurisdizione unica in ogni territorio ecclesiastico, secondo il principio *ubi Episcopus ibi Ecclesia*, conserva da sempre il suo valore. Ma ragioni di ordine pastorale finirono per ratificare l'introduzione di eccezioni, con la creazione di diocesi personali, specie sulla base del rito dei fedeli. Il diritto alla libertà di culto nel proprio rito ed alla propria spiritualità «si configura soprattutto in relazione al vincolo gerarchico con una Chiesa particolare di un determinato rito; ciò comporta sia il dovere dell'autorità ecclesiastica competente di provvedere adeguatamente alla cura pastorale del fedeli del proprio rito, sia il dovere più generale di costituzione di una gerarchia propria, per una Chiesa particolare determinata col criterio personale del rito, onde garantire tale cura pastorale»²³.

Sembra, perciò che, secondo il Vat. II (OE 4, CD 23 e PO 10), la territorialità non sia un elemento costitutivo essenziale per l'erezione di una Chiesa particolare, tenendo conto della definizione data da CD 11. Infatti, può esistere sullo stesso territorio una Chiesa particolare personale o rituale, come prospettato dal can. 372 del CIC.

23 Antonino SOUSA COSTA, *Commento al can. 214*, in Pio Vito PINTO (a cura di), *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Città del Vaticano 2001, 122.

6. Parrocchia e pastorale per i migranti

Il can. 518 del CIC e il corrispondente can. 280 § 1 del CCEO stabiliscono i criteri in base ai quali procedere all'erezione di una parrocchia. Il Legislatore conferma che il principio di organizzazione della parrocchia risiede di regola nell'elemento territoriale; accanto a questo individua, dove risulti opportuno, altri elementi che sulla base del rito, della lingua, della nazionalità o di altre precise motivazioni possono suggerire l'erezione di parrocchie personali²⁴.

Si prospetta qui il caso dell'erezione di parrocchie personali orientali nel territorio di una diocesi latina (cf. cann. 383 § 2 e 518 del CIC) e di parrocchie personali latine nel territorio di una eparchia orientale (cf. cann. 193 §§ 2-3 e 280 § 1 del CCEO).

La cura pastorale per i fedeli orientali deve essere assicurata dai sacerdoti della stessa Chiesa *sui iuris*, e se vi sono numerose parrocchie, il Vescovo diocesano può costituire anche un Vicario episcopale.

Il can. 518 del CIC, dopo aver enunciato il principio della territorialità della parrocchia, stabilisce che, «dove risulti opportuno, vengano costituite parrocchie personali, sulla base del rito [...]». Qualora fossero costituite parrocchie personali per fedeli di un determinato rito orientale, parrocchie e parroci fanno parte integrante della diocesi e del clero diocesano latino. Ma i fedeli di queste parrocchie personali restano sempre ascritti alla propria Chiesa orientale *sui iuris*. È da notare, tuttavia, che sebbene questi fedeli orientali, nell'ipotesi prevista dai suddetti canoni, siano sotto la potestà del Vescovo latino, è oppor-

24 Esempio tipico di parrocchie personali sono quelle per i migranti, la cui erezione, fu già prevista dalla costituzione *Exsul familia*, art. 105, IV: «Soltanto la Sacra congregazione concistoriale potrà concedere l'indulto apostolico, a norma del canone 216 § 4 del codice di diritto canonico, al fine di erigere parrocchie in comodo degli emigranti secondo le diverse lingue o nazionalità», in FONDAZIONE MIGRANTES DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Enchiridion della Chiese per le migrazioni. Documenti magisteriali ed ecumenici sulla pastorale della mobilità umana*, Bologna 2001, numero marginale 255.

tuno che egli, prima di erigere parrocchie personali e di designare un sacerdote come parroco, o prima di nominare un Vicario episcopale per i fedeli orientali, si metta in contatto sia con la Congregazione per le Chiese Orientali sia con la gerarchia orientale e in particolare con il loro Patriarca. Una norma di questo tenore è prevista nel caso prospettato dal can. 193 § 3 del CCEO, che recita: «I Vescovi eparchiali che costituiscono questo tipo di presbiteri, di parroci o Sincelli per la cura dei fedeli delle Chiese patriarcali, prendano contatto con i relativi Patriarchi e, se sono consenzienti, agiscano di propria autorità informandone al più presto la Sede Apostolica; se però i Patriarchi per qualunque ragione dissentono, la cosa venga deferita alla Sede Apostolica». Nel CIC manca una espressa disposizione su questa materia.

I Patriarchi non hanno potestà sui propri fedeli residenti fuori dai confini del territorio della Chiesa patriarcale cui presiedono; perciò, non hanno diritto di creare parrocchie e nominare parroci per questi loro fedeli. Ovviamente, sono necessari i contatti dei Vescovi diocesani latini, che costituiscono questo tipo di presbiteri, di parroci o Vicari episcopali per la cura dei fedeli delle Chiese patriarcali, con le proprie gerarchie; ma, qualora i Patriarchi per qualunque ragione dissentissero, la cosa va deferita alla Sede Apostolica, nella fattispecie alla Congregazione per le Chiese Orientali, la quale, a norma dell'art. 59 di *Pastor bonus*, «segue con premurosa diligenza le comunità dei fedeli orientali che si trovano nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa latina»²⁵.

La creazione di parrocchie personali a motivo del rito non è sempre possibile. Questo è difficile, ad esempio, se in una diocesi latina ci sono vari gruppi, più o meno numerosi, di fedeli appartenenti a diverse Chiese orientali *sui iuris*; se non ci sono sacerdoti appartenenti a queste diverse Chiese orientali *sui iuris*, disponibili per assumere la

25 IOANNES PAULUS PP. II, constitutio apostolica *Pastor bonus*, art. 59, in AAS 88 (1988), 875.

cura pastorale di tali fedeli; se non ci sono ancora i mezzi necessari per creare tali parrocchie. In questi casi il Vescovo diocesano può provvedere alle loro necessità spirituali mediante un Vicario episcopale per «tutti i riti», il quale ha la stessa potestà ordinaria che, per diritto comune, spetta al Vicario generale.

Tra gli aspetti positivi delle parrocchie personali, che storicamente hanno avuto grande sviluppo negli Stati Uniti, col nome di parrocchie nazionali, vanno evidenziati i seguenti: l'elemento personale (nazionale) favorisce una coesione della comunità immigrata, specie con l'istituzione di strutture complementari, collegate con la parrocchia stessa, ad esempio, l'utilizzo di una propria chiesa, ma anche di scuole proprie, e di altre attività associative, culturali e assistenziali. In tal modo è possibile alleviare l'impatto disgregante del migrante sia in ambito socio-culturale sia in ambito religioso. La parrocchia personale, poi, può facilitare il rispetto dell'identità e dei valori della cultura di origine, le quali costituiscono il fondamento per un adeguato processo di integrazione. In questo contesto gioca un ruolo rilevante l'utilizzo della lingua di origine, valido strumento per salvaguardare il proprio patrimonio, anche religioso e culturale.

Accanto a ciò, però, non vanno disattesi alcuni limiti possibili: ad esempio, il pericolo della chiusura del migrante, specie in società e culture troppo arroccate in un monolitismo culturale e religioso; come pure va ben armonizzato il mantenimento dell'elemento linguistico, culturale e culturale della propria tradizione religiosa, che ben si esprime in una struttura propria quale la parrocchia personale, con la giusta apertura, per evitare il rischio delle cosiddette Chiese parallele.

7. Le Conferenze episcopali e le strutture gerarchiche cattoliche orientali

I contenuti del cap. V dell'Ordinamento dell'istruzione restano pressoché invariati rispetto alla precedente istruzione *Nemo est*. Si rileva solo che le Conferenze episcopali – almeno nel titolo del cap. V – vengono avvicinate alle rispettive Strutture gerarchiche delle Chiese orientali cattoliche; ma bisogna osservare che queste ultime non trovano affatto riscontro nelle prime.

Non è del tutto chiaro a quali strutture delle Chiese orientali ci si possa quando negli artt. 19-21 si parla delle rispettive Strutture gerarchiche delle Chiese orientali cattoliche; e soprattutto è problematico se si intenda instaurare una corrispondenza o anche solo una analogia tra le Conferenze episcopali e qualche struttura delle Chiese orientali che si possa avvicinare alle Conferenze dei Vescovi previste dal Codice latino.

L'unica struttura, che talvolta impropriamente è chiamata Conferenza episcopale, può essere costituita dall'Assemblea dei Gerarchi di diverse Chiese *sui iuris*, prevista nel can. 322 del CCEO. A più riprese i Padri conciliari (OE 4, CD 38, 6) hanno raccomandato il ripristino di assemblee, da tenersi periodicamente, tra i Gerarchi di diversi riti che esercitano potestà nel medesimo territorio, la cui azione può giovare molto sia alla salvezza delle anime sia alla cooperazione tra le diverse Chiese *sui iuris*²⁶. Per ottemperare a questi intendimenti conciliari, si introdusse, nella elaborazione della codificazione orientale, il Titolo IX, che contiene il solo can. 322, la cui rubrica in un primo tempo metteva proprio in evidenza il carattere interrituale e, per tale motivo, recitava: «*De conventibus Hieracharum interritualibus*»²⁷. In seguito alle osservazioni pervenute da parte degli organismi di consultazione, il gruppo di studio mutò definitivamente la *inscriptio* in

26 Cf. *Nuntia* 19 (1984), 19.

27 Cf. *Nuntia* 19 (1984), 19 e 90.

quella attuale. Per quanto riguarda la configurazione giuridica di questi *conventus*, e specialmente se essi possano essere in qualche modo equiparati alle Conferenze episcopali della Chiesa latina, la questione fu affrontata nella *denua recognitio* e il gruppo di studio fu d'accordo sul fatto che il can. 322 «tratta di una situazione che non può essere paragonata con alcuna Conferenza episcopale latina. Si tratta invero di una istituzione nuova, atipica, comune a tutte le “*Ecclesiae rituales sui iuris*”, latina compresa, le quali coesistono in uno stesso territorio, e direttamente dipendente solo da quella autorità che è “*suprema relationum interecclesialium arbitra*” (OE 4)»²⁸.

8. Le nuove strutture per la pastorale dei migranti secondo *Erga migrantes caritas Christi*

Spostando l'attenzione dai modelli pastorali tradizionalmente impiegati nella missione con i migranti alle nuove proposte, ci si può chiedere se esistano veramente nuovi modelli, oppure se EMCC abbia, in certo senso, esplicitato quanto già NE conteneva, almeno in modo implicito.

Da una parte, si è portati a dire che in fatto di strutture o modelli pastorali EMCC non abbia apportato vere e proprie novità. Infatti, il cappellano può svolgere il suo servizio pastorale in modo molteplice: come responsabile di quella che NE chiamava missione semplice; questa, pur non essendo missione con cura d'anime, ha il suo cappellano canonicamente nominato, con facoltà attribuitegli dal diritto comune ed eventualmente con altre facoltà concessegli dal Vescovo diocesano, ha spesso una sua chiesa con strutture annesse (NE 33 § 4). Si prevede però anche che il cappellano sia vicario di una o più parrocchie. Quindi il cappellano è una figura che può assumere svariate configurazioni, e con questa varietà si ritrova in EMCC. Fra le due istruzioni sembra esserci una linea di continuità.

²⁸ Cf. *Nuntia* 23 (1986), 103.

D'altra parte, EMCC 90 afferma la necessità di nuove strutture. Ma quali sono queste nuove strutture? Esse sono rinvenibili in EMCC 91-95, insieme con altre strutture che appartengono, invece, a formule collaudate e quindi classiche. L'istruzione distingue le soluzioni nell'ambito della pastorale etnico-linguistica da quelle nell'ambito della pastorale d'insieme; dall'uno e dall'altro ambito, estrapolo le strutture nuove, o almeno quelle presentate come tali.

Due sono enunciate in EMCC 91 e altre due, che però non sembrano nettamente distinte dalle precedenti, in EMCC 93.

Anzitutto, la parrocchia locale con missione etnico-linguistica o rituale, formula alternativa alla missione con cura d'anime: «si identifica con una parrocchia territoriale la quale, grazie ad uno o più operatori pastorali, si prende cura di uno o più gruppi di fedeli stranieri. Il cappellano qui fa parte dell'équipe della parrocchia».

Nella formula proposta da EMCC 91 si tratta di parrocchia locale con missione e senza missione con cura d'anime; questa realtà pastorale «si identifica con una parrocchia territoriale», la missione perciò non è una realtà canonicamente a sé stante, fa corpo unico con la parrocchia, responsabile ne è il parroco locale; c'è un cappellano che però fa parte del presbiterio parrocchiale, alle dipendenze del parroco in qualità di vicario.

Vi è, poi, la parrocchia interculturale e interetnica o interrituale. È la seconda formula, in parte equivalente alla precedente, ma con qualche particolarità, che fa riferimento all'esigenza di una pastorale d'insieme.

E, infine, si propone il servizio pastorale etnico-linguistico a livello zonale. Si tratta qui di un nuovo modello pastorale? La formulazione è piuttosto vaga e plurivalente; si noti, tra l'altro, che non si fa menzione di una parrocchia, di un parroco e nemmeno di un cappellano; al limite questa struttura potrebbe far capo ad una religiosa o ad un laico.

La parrocchia locale con servizio ai migranti di una o più etnie, di uno o più riti, è, sotto certi aspetti, simile alle due incontrate in EMCC 91 e 93, ma presenta pure notevoli diversità dalle medesime.

Si tratta di una formula già abbastanza diffusa in Italia, anche abbastanza diversificata nella concreta realizzazione. Per esempio, possono rientrare in questa formula centri pastorali, sorti per spontanea iniziativa di una comunità missionaria, i quali fanno capo ad una parrocchia territoriale, senza alcun riconoscimento ufficiale da parte del Vescovo diocesano; oppure centri pastorali annessi a parrocchie territoriali ed operanti ancor prima che il Vescovo diocesano abbia eretto una *missio cum cura animarum*.

Appare evidente che l'appoggio dato a questi centri pastorali da una parrocchia favorisce il loro inserimento in una pastorale d'insieme, allontanando il rischio che la comunità etnica si isoli e diventi autoreferenziale.

In questi esempi entra in campo la parrocchia territoriale, come avviene quando è costituita una parrocchia locale con missione etnico-linguistica e una parrocchia interculturale e interetnica. Ma con una notevole differenza; infatti, negli esempi prospettati, non necessariamente c'è un cappellano a disposizione con una certa stabilità, in ogni modo questo non è vicario di quella parrocchia; inoltre questa parrocchia, nonostante abbia anch'essa una certa connotazione interculturale e interetnica, non si può definire parrocchia costituita da autoctoni e stranieri; rimane una parrocchia territoriale, che benevolmente ospita e dà spazio ad una comunità straniera, la quale però ha un suo ritmo di vita e un suo responsabile diverso dal parroco, benché fra parrocchia locale e comunità etnica si abbiano diverse occasioni d'incontro.

EMCC 92 risponde pienamente a criteri innovativi rispetto a NE, quando prevede: «In ogni caso, quando risulti difficile o non opportuna l'erezione canonica delle anzi dette strutture stabili di cura pastorale, rimane intatto il dovere di assistere pastoralmente i cattolici immigrati con quelle modalità che, considerate le caratteristiche della situazione, sono ritenute più efficaci, anche senza specifiche istituzioni canoniche. Le cristallizzazioni pastorali informali, e magari spontanee, meritano cioè di esser promosse e riconosciute nelle circoscrizioni

ecclesiastiche, a prescindere dalla consistenza numerica di chi ne beneficia, anche per non dare spazio all'improvvisazione e ad operatori isolati e non idonei, o addirittura alle sette».

abstract

Lo studio intende proporre un esame delle principali novità dell'Ordinamento giuridico-pastorale annesso all'istruzione *Erga migrantes caritas Christi*, ma anche sottolineare alcune criticità. Partendo dalle novità principali dell'istruzione, l'articolo evidenzia tre criteri imprescindibili che regolano la pastorale per i migranti: i beni della salvezza come diritto dei migranti e dovere dei pastori, il diritto ad una pastorale specifica e il recupero dei laici quali protagonisti nella pastorale migratoria. Si presentano, poi, le cappellanie e le missiones cum cura animarum, strutture ampiamente utilizzate nella pastorale con i migranti e se ne traccia una valutazione, evidenziando sia gli aspetti positivi sia quelli negativi. Un ruolo importante gioca il ministero del Vescovo soprattutto in due situazioni giuridico-pastorali: quando si tratta di garantire e di regolare la cura pastorale dei fedeli orientali affidati all'Ordinario o al parroco latino, e quando si tratta di erigere eparchie orientali in territori a tradizione latina. Una struttura tradizionale e regolata dalla legislazione codiciale, latina e orientale, è costituita dalla parrocchia personale *ratione ritus*, con le sue peculiarità "rituali". L'Autore, poi, tenta di precisare quanto nell'istruzione *Erga migrantes caritas Christi* sembra poco chiaro, e cioè una infondata e non corretta corrispondenza tra Conferenze episcopali e strutture gerarchiche orientali, specialmente le assemblee dei gerarchi di diverse Chiese sui iuris.

Infine, si presentano sinteticamente le nuove strutture per la pastorale dei migranti indicate dall'istruzione, strutture che devono essere sottoposte a ulteriore riflessione sia per verificare la loro effettiva novità rispetto a quelle tradizionali, sia per comprenderne la autonoma identità giuridico-canonica.

The study intends to examine the main changes of the juridico-pastoral system incorporated in the Instruction *Erga migrantes caritas Christi* and to underline some of the criticisms. Beginning from the principal changes of the Instruction, the article highlights three essential criteria that regulate pastoral care for migrants: the goods of salvation as right of the migrants and duties of the pastors, the right to a special pastoral care and the recovery of lay people as protagonists in migratory pastoral care. There are also chaplaincies, the *missiones cum cura animarum*, the structures widely used in pastoral care with migrants and an evaluation is drawn up, highlighting both the positive and the negative aspects. An important role is played by the Bishop's ministry especially in two juridico-pastoral situations: when it comes to guaranteeing and regulating the pastoral care of the Eastern faithful entrusted to the Ordinary or to the Latin parish priest, and when it comes to erecting Eastern eparchies in Latin tradition. A traditional structure regulated by the legislations of the Code, Latin and Eastern, is constituted by the personal parish *ratione ritus*, with its "ritual" peculiarities. The author then tries to clarify how much in the *Erga migrantes caritas Christi* it seems unclear, that is, an unfounded and incorrect correspondence between Episcopal Conferences and Eastern hierarchical structures, especially the assemblies of the hierarchs of different Churches *sui iuris*.

Finally, the new structures for the pastoral care of migrants indicated by education are presented briefly, structures that must be subjected to further reflection both to verify their actual novelty with respect to traditional ones and to understand their autonomous juridico-canonical identity.